

Allegato "B" al numero 36467/8379 di rep. Notaio Vito Candiloro.

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituita in data 18 febbraio 1992, l'Organizzazione di Volontariato denominata **"Comitato Tutela Bambino in Ospedale»**, in breve di seguito **"CTBO"** iscritta al Registro Regionale con Decreto 2143 del 13 maggio 1998, in conformità al dettato della Legge n. 266/91.

Essa ha sede in Barasso in via Al Ronco numero 3.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2

L' Organizzazione **«Comitato Tutela Bambino in Ospedale»**, più avanti chiamata per brevità CTBO, non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando nel settore dell'assistenza sociale, in particolare nei settori socio sanitario, della tutela dei diritti civili e della beneficenza.

L'attività associativa è volta al miglioramento delle strutture pediatriche ospedaliere, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi agli utenti che la struttura stessa, alla tutela dei diritti dei pazienti minori d'età, nonché alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sullo scopo sociale.

Il CTBO persegue gli scopi anzidetti mediante le seguenti attività:

- a) assistenza e cura dei piccoli degenti con taglio ludico/pedagogico;
- b) garantire l'apertura ed il funzionamento delle sale gioco nei reparti pediatrici, organizzando intrattenimenti per aiutare i minori ricoverati a guarire giocando;
- c) assicurare sostegno ed accoglienza ai familiari dei piccoli pazienti;
- d) difesa dei diritti dei minori, con particolare riferimento ai diritti dei bambini in ospedale;
- e) attivare iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sull'oggetto sociale;
- f) collaborare con la Scuola al fine di prevenire il trauma da ricovero nei bambini;
- g) effettuare interventi di beneficenza a favore delle strutture ospedaliere pediatriche pubbliche o enti o associazioni che si occupano di minori,
- h) partecipare alla vita sociale del territorio, aderendo ad iniziative e progetti di solidarietà e promozione sociale e culturale, di enti pubblici, privati e del mondo del volontariato.

Il tutto si intende rivolto ai neonati, ai bambini ed agli adolescenti.

Per il perseguimento dei propri scopi il CTBO potrà inoltre aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Per il miglior svolgimento del proprio mandato, il CTBO può costituire apposite commissioni di cui nomina i membri e ne regola dettagliatamente l'operato in un regolamento stilato per ogni commissione. Ciascuna commissione si occuperà di una tematica specifica.

SOCI

Art. 3

Possono essere soci del CTBO le persone fisiche o le persone giuridiche tramite il rappresentante legale, che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata e accolta dal Consiglio Direttivo.

I soci devono versare la quota sociale stabilita.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- * osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- * prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività;
- * provvedere al pagamento della quota sociale entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo;
- * garantire l'espletamento delle mansioni previste per il raggiungimento delle finalità sociali.

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere liberamente eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Gli associati godono altresì del diritto di informazione, di presa visione dei libri sociali, di proposta di iniziative conformi alle finalità statutarie dell'organizzazione e di fruire delle iniziative di formazione necessarie al corretto svolgimento delle attività associative.

Spetta agli associati il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività associative secondo le modalità deliberate dall'Assemblea Generale ed in conformità alla normativa vigente.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

RICUSAZIONE DELLE DOMANDE D'AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

ART. 4

La ricasazione delle domande degli aspiranti soci come pure i provvedimenti di esclusione, sono adottati, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo, ratificato, in seguito, dall'Assemblea Generale dei Soci.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, relative all'esclusione, possono essere impugnate avanti all'Assemblea dei Soci entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

La deliberazione dell'Assemblea deve essere motivata.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art 5

Sono organi del CTBO:

- a. Il Presidente.
- b. Il Consiglio Direttivo.
- c. L'Assemblea Generale dei Soci.
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi sopra descritti sono elettivi e gratuiti; è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 6

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta d'insedia-

mento ed a maggioranza dei voti dei presenti, tra i membri del Consiglio stesso.

Nella stessa seduta d'insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente.

La seduta d'insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina ed, a parità di nomina, da più anziano di età.

Art. 7

Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'organizzazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali del CTBO;
- e. assumere nei casi di necessità ed urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'organizzazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- f. in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a dieci membri, compreso il Presidente che sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, per più mandati, anche senza interruzione.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente in carica.

Art. 9

Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo stesso secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.


Art. 10

Decadenza e cessazione dei consiglieri

Viene dichiarato decaduto, dallo stesso Consiglio Direttivo, il consigliere che per tre volte consecutive risulta assente ingiustificato ai lavori del Consiglio medesimo.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, si provvederà alla sostituzione del consigliere venuto meno, facendo ricorso progressivamente ai candidati alla carica risultati primi dei non eletti in sede di rinnovo delle cariche sociali, dandone comunicazione ai soci nella prima assemblea utile, ovvero, in mancanza, convocando l'assemblea dei soci per l'elezione del consigliere mancante.

I consiglieri, nominati in sostituzione di altri consiglieri dimissionari, restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Diret-



tivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11

Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna, almeno una volta l'anno, per predisporre il bilancio consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta o motivata di almeno un quarto dei consiglieri da indirizzarsi al Presidente stesso o al Consiglio Direttivo.

In tale ultima ipotesi la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Le adunanze sono convocate con invito scritto contenente l'ordine del giorno, da consegnare ai consiglieri almeno otto giorni prima delle sedute ordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie (nei casi di particolare urgenza).

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive soggetti esterni all'organizzazione ovvero soggetti interni non facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 12

Deliberazione del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; Un segretario, nominato in seno al Consiglio, provvede alla verbalizzazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; in caso di assenza di un segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei consiglieri intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di approvare ovvero non possa approvare le delibere prese, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. predisporre e presentare annualmente all'assemblea, per l'approvazione, la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso / o bilancio consuntivo, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- b. determinare la quota associativa annuale da sottoporre per approvazione, all'assemblea generale dei soci;
- c. decidere tutti gli atti inerenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- d. predisporre un eventuale regolamento esecutivo dell'organizzazione o della commissione tematica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- e. predisporre il programma di lavoro;
- f. eleggere il Presidente ed il Vice presidente;
- g. nominare il Segretario del Consiglio Direttivo;
- h. convocare l'Assemblea,
- i. accogliere o respingere le domande d'ammissione degli aspiranti aderenti, salvo ratifica assembleare;
- l. deliberare in merito all'esclusione degli aderenti, salvo ratifica dell'assemblea dei soci ;
- m. ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio assunti dal Presidente in caso di necessità ed urgenza;
- n. decidere la stipula di contratti di lavoro con il personale necessario per la gestione dell'ente, nei limiti indicati dalla normativa vigente in materia di volontariato;
- o. conferire deleghe di funzioni specifiche ad uno o più dei suoi membri, nei limiti indicati con propria delibera, assunta e depositata nelle forme di legge.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.14

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio e preventivo; inoltre ogni volta se ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata mediante esposizione dell'ordine del giorno all'albo, istituito presso la sede dell'ente, e presso le sedi operative, entro quindici giorni dalla data prevista per la convocazione dell'assemblea stessa.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art 15

L'assemblea ordinaria

E' validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla prima, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di due deleghe.


Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo;



- b. definisce il programma generale annuale di attività;
- c. procede alla nomina dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- d. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- e. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del CTBO;
- f. delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- g. decide sull'esclusione dei soci e ratifica le nuove ammissioni
- h. nomina il collegio dei Revisori dei Conti;
- i. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16

L'Assemblea straordinaria

Delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento del CTBO e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento del CTBO e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario verbalizzante.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti al CTBO. I membri effettivi eleggono tra di loro un presidente che dovrà essere iscritto nell'albo dei Revisori dei Conti.

Il collegio rimane in carica tre esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa del CTBO. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

PATRIMONIO ED ENTRATE DEL CTBO

Art. 18

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del CTBO.

Il patrimonio iniziale ammonta ad un valore di Euro 26.000,00 (ventiseimila, zero) depositato in maggior ammontare presso la Banca Intesa Sanpaolo di Barasso.

Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti e donazione di beni mobili ed immobili pervenuti al CTBO, sopravvenienze attive.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19

Mezzi finanziari

L'organizzazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a. quote associative;
- b. rendite patrimoniali;
- c. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d. proventi, lasciti e donazioni;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche.

Gli avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, in qualsiasi forma diretta o indiretta, agli aderenti, ma dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di perdita della qualifica di associato, la quota sociale rimane di proprietà del CTBO.

SCIoglimento

Art.20

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, ONLUS di diritto, operanti in identico od analogo settore, in conformità all'art. 5 comma 4 della Legge n. 266/91.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, avanzi di gestione e riserve ai soci.

NORME GENERALI

Art.21

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente in materia di organizzazioni di volontariato ed enti con personalità giuridica.

Firmato

Emanuela Crivellaro

Vito Candiloro notaio

Copia conforme all'originale, conservato tra i miei atti, consta di diciannove fasciate, che rilascio io sottoscritto dottor Vito Candiloro, notaio in Cuveglio, in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

Cuveglio, li

15 MAG 2008

